

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SPIGAROLI** e **ROMAGNOLI CARETTONI** Tullia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 1963

Istituzione di cattedre di ruolo di lingua e letteratura straniera

ONOREVOLI SENATORI. — Verso la fine della passata legislatura venne presentato un disegno di legge per la istituzione di cattedre di lingua straniera negli istituti secondari superiori, disegno di legge che, per mancanza di tempo, non potè essere preso in esame.

Le ragioni della ritardata presentazione furono dovute al fatto che si era sperato in una sollecita approvazione dei disegni di legge di iniziativa governativa per il riordinamento degli istituti di istruzione secondaria superiore, il cui esame era iniziato presso la 6ª Commissione del Senato nell'ormai lontano inizio del 1960.

Siccome il definitivo riordinamento degli istituti secondari superiori richiederà senza dubbio un notevole periodo di tempo, appare indispensabile provvedere, con separati provvedimenti, per lo meno alle necessità più urgenti.

Tra queste è in primissimo piano la istituzione delle cattedre di lingua straniera negli istituti di istruzione secondaria superiore che ancora ne sono sprovvisti, e cioè nel ginnasio, nell'istituto magistrale, negli istituti tecnici per geometri, agrari, industriali e, limitatamente alla prima lingua,

negli istituti tecnici a indirizzo commerciale e mercantile.

Il disegno di legge che viene sottoposto all'esame degli onorevoli colleghi non è altro che il completamento della legge 22 settembre 1960, n. 1079, che istituì le cattedre di lingua straniera nella scuola media e nella scuola di avviamento; e come per questi due tipi di scuola si provvide prima alla istituzione delle cattedre e poi, a più di due anni di distanza, al generale riordinamento, così per gli istituti secondari non si può fare a meno di seguire tale procedura.

I vantaggi di essa sono evidenti: come la legge n. 1079 ha consentito, anche prima della riforma della scuola media, il reperimento di alcune migliaia di cattedre destinate all'applicazione del titolo III della legge 28 luglio 1961, n. 831 (ingresso nei ruoli degli idonei e degli abilitati), così il presente disegno di legge consentirà l'immediata disponibilità di cattedre di lingua straniera negli istituti secondari superiori, senza per nulla incidere su quelli che saranno i criteri sui quali si baserà il riordinamento di tali istituti.

Il presente disegno di legge si limita infatti a definire le cattedre sulla base degli

orari attualmente praticati negli istituti secondari superiori; è evidente che i professori che saranno assunti in ruolo si troveranno, nei confronti delle progettate riforme, nella medesima situazione dei colleghi di ruolo delle altre discipline, la cui conservazione in tali scuole non è soggetta a dubbi.

Le nuove leggi organiche potranno pertanto modificare eventualmente gli orari di cattedra, ma nulla di più.

Riteniamo superfluo insistere sulla importanza assunta oggi dall'insegnamento delle lingue straniere e sugli inconvenienti derivanti dalla presenza nella scuola di un corpo insegnante in gran parte non di ruolo (continui spostamenti, nomine ad anno scolastico avanzato, condizioni di spirito tutt'altro che favorevoli ad un sereno e produttivo assolvimento del proprio compito).

È tuttavia utile porre l'accento su alcuni fatti che, proprio in questo momento, assumono particolare rilievo: con l'applicazione della citata legge n. 831 alcune migliaia di professori non di ruolo di lingua straniera saranno assunti nei ruoli, recentemente istituiti, della scuola media; siccome si tratta dei più qualificati (idonei e abilitati con un determinato punteggio) è logico che essi prestino servizio ora nelle scuole secondarie superiori, le quali a partire dal 1° ottobre prossimo si troveranno praticamente prive di personale insegnante qualificato di lingua straniera.

È indispensabile porre rimedio immediatamente a questa situazione e l'unica strada è appunto quella della istituzione delle cattedre anche negli istituti superiori.

In tal modo si potrà procedere subito alla nomina di professori di ruolo; l'articolo 16

della legge n. 831 prevede infatti graduatorie ad esaurimento per un quarto dei posti che si rendono liberi ogni anno, a favore degli insegnanti in possesso dei titoli e dei requisiti indicati dall'articolo 11 della legge stessa; le rimanenti cattedre potranno essere assegnate con normali concorsi.

Altro vantaggio di notevole portata sarà la possibilità di corrispondere agli insegnanti non di ruolo degli istituti secondari superiori (che saranno ancora numerosi per qualche anno almeno) un trattamento economico più adeguato alla loro funzione.

La legge 11 giugno 1950, n. 521, stabilisce infatti che i professori non di ruolo possano avere il trattamento di cattedra soltanto se occupano una cattedra di ruolo ordinario oppure un posto ad essa esattamente corrispondente. A partire dall'anno scolastico 1962-63 il Ministero della pubblica istruzione ha inoltre impartito disposizioni affinché l'insegnamento della lingua straniera nelle scuole secondarie superiori sia riservato a coloro che sono in possesso di abilitazione di ruolo A, ma contemporaneamente riserva il trattamento economico di ruolo B per le ore di servizio prestate nelle cosiddette classi di collegamento.

L'istituzione delle cattedre viene ad eliminare automaticamente i suddetti inconvenienti e costituisce pertanto un potente richiamo verso gli istituti superiori, nei confronti degli elementi giovani più preparati che, essendo in possesso dell'abilitazione cosiddetta decentrata, non hanno titolo per l'assunzione in ruolo in base alla legge n. 831.

Per i motivi esposti sopra riteniamo indispensabile proporre che il seguente disegno di legge venga approvato con la massima sollecitudine possibile.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Sono istituite cattedre di ruolo ordinario di lingua e letteratura straniera nei ginnasi, negli istituti magistrali, negli istituti tecnici e per geometri, negli istituti tecnici agrari, industriali, e, limitatamente, alla prima lingua, negli istituti tecnici a indirizzo commerciale e mercantile.

Le cattedre di cui al primo comma del presente articolo sono istituite ogni due corsi di ginnasio, di istituto magistrale e, limitatamente alla prima lingua, di istituto tecnico a indirizzo commerciale e mercantile; ogni tre corsi di istituto tecnico agrario, di istituto tecnico industriale e di istituto tecnico per geometri.

Art. 2.

I titolari che verranno assegnati alle cattedre di cui al precedente articolo sono inquadrati nel ruolo A e ad essi si applicano tutte le disposizioni concernenti lo stato giuridico, il trattamento economico e di carriera dei professori di ruolo A.

Art. 3.

All'onere derivante dalla presente legge si provvederà mediante i normali stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.